

Prot.n.AIA/CRA/04/20502

Bologna, 22/6/04

Oggetto: parere in merito alla successione nell'impresa artigiana e al responsabile tecnico.

La Commissione regionale per l'artigianato, presa visione del quesito di cui in oggetto, inviato dalla CPA di Reggio Emilia, nella seduta del 7/06/2004 ha deliberato quanto segue.

Il comma quarto dell'art. 5 della legge n. 443/85 prevede che, in caso di decesso del titolare, l'attività d'impresa possa essere esercitata in forma di comunione ereditaria, ossia di società di fatto.

Tale disposizione, rileva la Commissione provinciale per l'artigianato, è in contrasto con l'art. 2249 cod. civ. per il quale le società devono costituirsi in uno dei tipi regolati dal codice civile. A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e del successivo D. P. R. n. 559/96 le società di fatto o irregolari, esistenti al 19/02/97, potevano regolarizzarsi, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dal codice civile ed, in particolare, in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice.

A partire da tale data, pertanto, le società di fatto sono equiparate, quanto a forma e disciplina, alle società sopra menzionate.

Di conseguenza la comunione ereditaria, per poter essere iscritta al registro delle imprese ed all'albo artigiani, deve assumere la veste giuridica di società regolare (S.n.c., S.a.s. o S.r.l.).

Per quanto riguarda la questione della successione nell'azienda, essa acquista una particolare complessità quando, per l'esercizio dell'attività, la legge richiede la presenza di un responsabile tecnico e questi coincide con l'imprenditore artigiano venuto a mancare.

La legge n. 46/90 prevede che l'esercizio di imprese di impiantistica sia subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 3 della legge stessa; qualora l'imprenditore ne sia sprovvisto egli potrà preporre all'attività un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti (secondo comma, art. 2).

Analoga problematica si propone per le attività di pulizia e per quelle di autoriparazione.

Quanto alle attività di pulizia, la legge n. 82/94 stabilisce che i requisiti di onorabilità devono essere posseduti sia dal titolare, sia dal responsabile tecnico preposto (lett. a), comma secondo, art. 2). Nel regolamento di attuazione della legge citata si stabilisce poi che "... i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali..." (comma secondo, art. 2, D. M. n. 274/97).

Per le attività di autoriparazione infine, i requisiti normativamente previsti dalla legge n. 122/92, modificata dal D. P. R. n. 558/99, devono essere posseduti dal titolare o dal socio (si rimanda al parere n. 25947 della Commissione regionale per l'artigianato del 21/12/2001).

Il Presidente CRA

Giulio Cavassini



Prot. n. AIA/CRA/O1/25947

Bologna lì 21/12/01

Oggetto: Responsabile tecnico secondo la legge n. 122/92; nuovo orientamento

La Commissione Regionale per l'Artigianato, nella seduta del 12/12/01 si è espressa in merito all'oggetto nel seguente modo.

In merito alla questione del responsabile tecnico preposto all'esercizio dell'attività di autoriparazione, regolata dalla legge n. 122/92, questa CRA si era precedentemente pronunciata con proprio parere del 26/3/96 prot. n. 286, condividendo l'interpretazione data dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato con Circolare 19/6/92 n. 3286/c, secondo cui si riteneva ammissibile la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge n. 122/92.

Il rapporto di collaborazione poteva concretizzarsi in diverse modalità, dal rapporto subordinato a quello societario, da quello di associazione in partecipazione a quello di collaborazione professionale.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 558/99 recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese, questa CRA ha ritenuto opportuno modificare il proprio orientamento, attenendosi strettamente alla dizione letterale dell'art. 10 comma 4, che prevede che in caso di impresa artigiana, venga applicato l'art. 2 comma 4 della legge quadro n. 443/85 che recita:

"L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali".

Il Presidente della CRA
Giancarlo Negretti



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
REGGIO EMILIA

Prot. N. 008486

del _____
27 MAG. 2003

Oggetto: richiesta chiarimenti

Si formula la presente per chiedere a codesta spett. Commissione se ritenga ancora applicabile il comma 4 dell'art. 5 della legge 443/85.

Tale articolo prevede infatti che l'attività, in caso di decesso del titolare, sia esercitata sotto forma di Comunione Ereditaria che altro non è che una società di fatto.

La previsione citata, sembrerebbe in contrasto con l'art. 2249 del c.c., che prevede l'esercizio di attività commerciali per le società di cui al capo m e seguenti del Titolo V, nel quale non sono ricomprese le società di fatto e pertanto non iscrivibili al Registro delle Imprese.

Inoltre il problema si aggrava quando il *de cuius* esercitava una delle attività soggette a leggi quali la 46/90, la 122/92 e la 82/94, dove viene a mancare la figura di responsabile tecnico identificabile nell'imprenditore artigiano, problema che all'emanazione della legge di riferimento non era presente.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Presidente della
Commissione Provinciale Artigianato

(Elmo Gallinari)

